

## **DECRETO 12 agosto 2002**

Recepimento della direttiva 2002/50/CE della Commissione, del 6 giugno 2002, che adegua al progresso tecnico la direttiva 1999/36/CE del Consiglio in materia di attrezzature a pressione trasportabili. (Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo). (G.U. n. 207 del 4.09.02)

### **IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

Visto il nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1987, che delega i Ministri della Repubblica a dare attuazione, con propri decreti, alle direttive emanate dalla Comunità europea per le parti in cui modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunità europea già recepite nell'ordinamento nazionale;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2002, di attuazione della direttiva 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili, ed in particolare l'art. 17, comma 1, che stabilisce la competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad adottare, con propri provvedimenti, le modifiche e gli adeguamenti, derivanti anche dal recepimento delle direttive comunitarie, concernenti la materia oggetto del decreto stesso;

Vista la direttiva 2002/50/CE della Commissione, del 6 giugno 2002, che adegua al progresso tecnico la direttiva 1999/36/CE del Consiglio in materia di attrezzature a pressione trasportabili, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 149 del 7 giugno 2002;

Adotta il seguente decreto:

#### **Art. 1.**

1. Il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, è così modificato:

a) nell'allegato IV, parte I, modulo D, punto 1, primo periodo, punto 3.1, secondo periodo, terzo trattino, e punto 3.2, primo periodo, le parole "dell'attestato di esame "CE del tipo " sono sostituite dalle parole "dell'attestato di esame "CE del tipo o dell'attestato di esame "CE del progetto ".

#### **Art. 2.**

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 1 gennaio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 2002

Il Ministro: Lunardi